

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
STATUTO

ai sensi Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213

INDICE

Art.1 - Denominazione, natura giuridica, finalità	pag. 3
Art.2 - Missione e obiettivi di ricerca	pag. 4
Art.3 - Organi	pag. 5
Art.4 - Presidente	pag. 6
Art.5 - Consiglio di amministrazione	pag. 7
Art.6 - Consiglio scientifico	pag.10
Art.7 - Collegio dei Revisori dei conti	pag. 12
Art.8 - Direttore generale	pag. 13
Art.9 - Incompatibilità	pag. 15
Art.10 - Indennità e compensi degli Organi	pag. 16
Art.11 - Struttura organizzativa	pag. 16
Art.12 - Infrastruttura di ricerca	pag. 18
Art.13 - Attività Editoriale	pag. 19
Art.14 - Funzioni valutative e di controllo	pag. 19
Art.15 - Regolamenti	pag. 20
Art.16 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 21

Art.1

DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, FINALITÀ

1. L'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (di seguito IISG), ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n.250, opera secondo le disposizioni previste dal presente Statuto sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito "Ministero") nel rispetto dell'art.33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 n.251/CE.
2. L'IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213 (di seguito D.lgs. n.213/2009), in attuazione dell'art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero.
3. L'IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell'immobile denominato "Villa Sciarra-Wurts", del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge istitutiva.
4. La sua organizzazione è disciplinata da Regolamenti ispirati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza della gestione, nonché di efficienza e snellezza operativa. Essa, inoltre, è tesa a garantire pari opportunità di genere e a prevenire ogni forma di discriminazione.

Art.2

MISSIONE E OBIETTIVI DI RICERCA

1. In coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli obiettivi strategici fissati dal Ministero e dall'Unione Europea, con la Carta Europea dei Ricercatori, nonché con il fabbisogno e con il modello strutturale di funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività l'IISG:

- a) svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere;
- b) promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro-settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea;
- c) svolge altresì ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle *social sciences and humanities*;
- d) cura la diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti;
- e) promuove e realizza, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di competenza anche con il coinvolgimento delle Istituzioni sociali ed economiche pubbliche e private;
- f) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica e può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;
- g) promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica nella scuola e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;

- h) tutela e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla Biblioteca e dall'Archivio storico, assicurandone l'accessibilità e consultazione a livello internazionale attraverso l'aggiornamento dell'attività di informatizzazione e messa in rete;
 - i) valorizza il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico sviluppandone e organizzandone l'acquisizione, la conservazione e la fruizione, attivando servizi volti alla diffusione delle culture germaniche, garantendo il supporto alla ricerca per quanto riguarda il materiale moderno e organizzando attività museali per quanto riguarda il materiale storico.
2. L'IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un sistematico scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane, comunitarie e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti.
3. Espleta altresì attività di formazione e di aggiornamento del proprio personale dipendente nonché degli altri Enti pubblici di ricerca, in riferimento agli obiettivi di ricerca di cui al co.1, anche avvalendosi del sistema unico della formazione pubblica di cui all'art.1 del DPR n.70 del 16 aprile 2013. Può svolgere attività di formazione degli insegnanti negli ambiti previsti dalla sua missione e dai suoi obiettivi di ricerca secondo le direttive del MIUR, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Art.3 ORGANI

1. Sono Organi dell'Istituto Italiano di Studi Germanici:
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Consiglio scientifico;
 - Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.4

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, con facoltà di conferire deleghe e procure.
2. Il Presidente è individuato tra persone di alta qualificazione scientifica ed esperienza ai vertici di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della cultura e della ricerca.

È nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo le procedure di selezione e presentazione delle candidature di cui all'art.11 del D.lgs. n.213/2009; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- b) vigila e sovrintende sulle attività dell'Ente e ne controlla il corretto svolgimento;
- c) cura l'attuazione delle linee guida per lo sviluppo dell'Ente adottate dal Consiglio di Amministrazione e formula, sentito il Consiglio scientifico, la proposta del Piano triennale di attività, dei relativi aggiornamenti annuali, di documenti programmatici a integrazione del PTA da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintende alle attività dell'IISG assicurandone la coerenza con i fini istituzionali;
- e) adotta provvedimenti d'urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, in casi di necessità comprovata, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile, da convocare entro sessanta giorni dalla data nella quale essi sono stati assunti;
- f) affida l'incarico di Direttore generale su conforme parere del Consiglio di Amministrazione;
- g) esercita ogni altro potere non espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi;
- h) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ente;
- i) definisce l'utilizzazione degli spazi all'interno della sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (Villa Sciarra-Wurts) nel rispetto della normativa vigente;

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le funzioni il Vicepresidente designato dal CdA su proposta del Presidente.

Art.5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'IISG, in conformità dell'art.8, co.1 b), del D. Lgs. n.213/2009, è composto di tre membri, compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro nomina il Presidente e un altro componente. Il terzo è designato dal Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, previa consultazione della comunità scientifica ed è scelto tra personalità di alto rilievo scientifico nelle discipline di interesse dell'IISG.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nei limiti delle proprie competenze:
 - a) approva il piano triennale di attività (PTA) e i relativi aggiornamenti annuali, sulla base delle linee programmazione e di indirizzo strategico e in conformità agli obiettivi enunciati nel PNR, previo parere del Consiglio scientifico;
 - b) approva il documento di visione strategica decennale (DVS) in conformità alle finalità statutarie e alle disposizioni dei Regolamenti, previo parere del Consiglio scientifico. Le delibere di approvazione della visione strategica decennale e del PTA, che include il piano di fabbisogno del personale, sono adottate ai sensi dell'art.5 del D.lgs. n.213/2009;
 - c) delibera su eventuali modifiche o integrazioni statutarie;
 - d) delibera sull'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità del personale e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni;

- e) approva i Regolamenti interni;
- f) approva la dotazione organica e le relative variazioni, sentite le organizzazioni sindacali, secondo le procedure previste dall'art.5 del D.lgs. n.213/2009;
- g) delibera sull'assunzione di personale nel rispetto delle norme vigenti;
- h) delibera in ordine agli aspetti finanziari derivanti da rapporti contrattuali con oneri per l'amministrazione e su ogni altra materia attribuitagli dalla legge e dai regolamenti nei limiti di quanto previsto dall'art.4 del D.lgs n.165/2001;
- i) delibera sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n.213/2009;
- j) delibera su convenzioni e accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;
- k) delibera in merito a: stipulazione di convenzioni e accordi di collaborazione di rilevante interesse; partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni, società e centri di ricerca nazionali e internazionali. La costituzione di società o partecipazione in società deve essere autorizzata dal Ministro, indipendentemente dall'entità dell'apporto di capitale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'autorizzazione s'intende concessa. Per la costituzione di società o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500 mila euro o con quota pari al 50% del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
- l) approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le eventuali variazioni, il rendiconto generale e la relazione sull'attività svolta dall'Ente;
- m) su proposta del presidente nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'art.14 del presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma 3 sono immediatamente esecutive a eccezione di quelle che, ai sensi della normativa vigente, sono soggette ad approvazione ministeriale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nei limiti delle proprie competenze:

- a) nomina tre esperti che costituiscono il comitato di selezione per l'individuazione di candidature al Consiglio scientifico;
- b) nomina i cinque componenti il Consiglio Scientifico;
- c) esprime parere vincolante sulla validità curriculare delle proposte per l'affidamento di incarichi dirigenziali, secondo quanto disposto dall'art.6, co.2, del D.lgs. n.213/2009;
- d) approva gli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL;
- e) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, la definizione della figura e delle competenze del datore di lavoro, l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti e addetti alla sicurezza lavoro;
- f) delibera su ogni altro caso e materia non vincolati a normative di legge.

Le deliberazioni di cui al presente comma 4 sono immediatamente esecutive.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del rendiconto generale. La convocazione, che contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati gli atti relativi, è effettuata dal Presidente ed è inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti telematici, almeno sette giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un Consigliere.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite videoconferenza o altri strumenti telematici che consentano di identificare in modo certo tutti i partecipanti collegati, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, ammettendone il voto.

8. Nei casi di modifiche di Statuto e dei Regolamenti, riordino e istituzione di strutture, investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, è richiesta la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa a titolo gratuito, senza diritto di voto, il Direttore generale che funge da Segretario.
10. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Essi sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del mandato, fatte salve le proroghe previste dalla normativa vigente. Qualora, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a più di tre sedute consecutive, sono sostituiti secondo le procedure previste nel comma 2 del presente art.5. Le nomine effettuate in sostituzione nel corso del quadriennio hanno validità fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art.6

CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio scientifico dell'IISG, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è formato da cinque componenti, che sono scelti tra persone di alta qualificazione scientifica e culturale, appartenenti ad aree disciplinari nell'ambito della germanistica, della linguistica, delle scienze umane, delle scienze storiche, economiche, giuridiche, e delle scienze della politica. L'individuazione dei componenti effettuata – previa consultazione, secondo quanto stabilito dall'art.10, co.2, del D.lgs. n.213/2009 – della comunità scientifica ed economica nazionale, europea e internazionale, attraverso una rosa di candidati non inferiore a dieci, espressi da un comitato di selezione composto da tre esperti nominati dal Consiglio di amministrazione, su indicazione di primarie istituzioni di ricerca.

2. Il Consiglio Scientifico:

- a) svolge funzioni propositive e consultive in materia di programmazione relativamente all'attività scientifica dell'IISG, riguardo ai documenti di pianificazione e di visione strategica, al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- b) realizza analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza;
- c) individua le possibili linee evolutive della ricerca di competenza, formulando proposte d'indirizzo e di partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali;
- d) esprime parere sugli argomenti di carattere scientifico relativi all'attività dell'Ente sottopostigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- e) formula, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, proposte e pareri su accordi di collaborazione e contratti di ricerca in via di definizione, nonché su progetti e programmi di attività relativamente alla loro fattibilità, trasferibilità dei risultati e impatto economico-sociale.

3. I pareri del Consiglio scientifico devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono richiesti, fatti salvi casi particolari adeguatamente motivati.

4. Il Consiglio scientifico nella prima seduta nomina al suo interno un Coordinatore, ed è convocato tutte le volte che il Coordinatore o il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l'anno. La convocazione, inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti telematici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno, al quale sono allegati gli atti relativi.

5. Le riunioni del Consiglio scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Coordinatore. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e, per quanto di competenza, il Direttore generale. In relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati esperti interni ed esterni all'IISG.

7. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico tramite videoconferenza O altri strumenti telematici che consentano di identificare in modo certo tutti i partecipanti

- collegati, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, ammettendone il voto.
8. Il Consiglio scientifico nomina, al suo interno, un Segretario, con il compito di redigere i verbali delle sedute, che sottoscrive con il Coordinatore.
 9. I verbali delle sedute sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
 10. Il Consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di personale dell'IISG.
 11. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni e può essere confermato collegialmente o singolarmente.
 12. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a tre sedute consecutive, sono sostituiti secondo le procedure di cui al comma 1 del presente art.6. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio scientifico.

Art.7

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile per quanto applicabile.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto, il quale designa due componenti, di cui almeno uno è scelto tra pubblici dipendenti con attestato di iscrizione nel Registro dei revisori contabili. Il terzo componente è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e assume le funzioni di Presidente del Collegio. I

membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Collegio dei Revisori stabilisce la scadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.
4. I componenti del Collegio possono procedere a controlli anche individualmente nel rispetto delle regole di funzionamento.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, e possono assistere a qualunque altra seduta del Consiglio.
6. I documenti relativi agli atti deliberativi su cui il Collegio debba esprimere il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il Presidente del Collegio.
7. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti è redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio.

Art.8

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'IISG e adotta, nei limiti delle proprie competenze, tutti gli atti necessari per la gestione medesima. Il Direttore generale:
 - a) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'Ente e delle relative variazioni;
 - b) elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente;
 - c) predispone gli schemi e le modifiche dei Regolamenti;

- d) stipula, in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, i contratti di assunzione del personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - e) elabora il piano del fabbisogno del personale in coerenza con il piano triennale di attività e il budget annuale, e propone all'approvazione del CdA il riparto delle risorse finanziarie e strutturali necessarie al funzionamento e allo svolgimento dei progetti di ricerca;
 - f) esercita, nei limiti delle deleghe conferite, autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo;
 - g) adotta i provvedimenti inerenti alla gestione del personale in applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e del CCNL di comparto;
 - h) al Direttore generale fanno capo le attività di controllo di gestione;
 - i) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, di cui assume la funzione di Segretario, per quanto di competenza alle sedute del Consiglio scientifico;
 - j) svolge le funzioni di datore di lavoro;
 - k) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla il in merito a: personale, organizzazione generale, logistica in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato nel quale è definito anche il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei principi definiti dagli artt.24 e 27 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. L'incarico ha la durata massima di quattro anni, coincide con la scadenza del mandato del Presidente ed è rinnovabile una sola volta. È scelto tra persone di consolidata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici, buona conoscenza del tedesco e dell'inglese.

L'incarico è attribuito dal Presidente, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.4, co.3, lettera f) del presente Statuto.

3. Le funzioni del Direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altra funzione svolta presso enti pubblici o privati, fatti salvi particolari incarichi che devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.9

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa ovvero fuori ruolo o comandato ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.
2. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento, dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 19, co.6, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.
3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Revisore dei conti. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori dei conti sono incompatibili con a) la nomina a Direttore generale, b) la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il personale dell'IISG.
4. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico, e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere amministratori e dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'IISG.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata del loro mandato non possono ricoprire incarichi politici elettivi.

6. Entro trenta giorni dalla nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.
7. Ove sussista tale situazione il Presidente o chi ne fa le veci invita gli interessati a esercitare l'opzione nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, ove perduri la causa di incompatibilità il Presidente o chi ne fa le veci comunica tale circostanza al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i provvedimenti di competenza, ovvero revoca l'incarico del Direttore generale se la situazione di incompatibilità riguarda tale soggetto.

Art.10

INDENNITÀ E COMPENSI DEGLI ORGANI

1. Le indennità di carica del Presidente dell'Ente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti, sono determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Coordinatore e per i membri del Consiglio Scientifico sono previsti i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e pernottamento.

Art.11

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa dell'IISG è basata sulla distinzione tra compiti e responsabilità di programmazione e indirizzo strategico, compiti e responsabilità di gestione, compiti e responsabilità di valutazione, ai sensi dell'art.12, co.2, del D.lgs. n.213/2009.
2. La Struttura Organizzativa si articola in Struttura di ricerca e Struttura amministrativa.
3. La Struttura di ricerca ha il compito di concorrere all'elaborazione e realizzazione dei programmi e attività scientifiche dell'Ente. In particolare la Struttura di ricerca provvede:

- a) allo svolgimento dei programmi di ricerca inclusi nel piano triennale delle attività, provvede altresì al raccordo con studiosi e ricercatori interni ed esterni;
 - b) alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e archivistico dell'Ente;
 - c) alla elaborazione e diffusione delle attività di ricerca per quanto riguarda le loro risultanze;
 - d) alla promozione di attività di alta formazione nonché diffusione delle conoscenze ai fini educativi e più in generale culturali;
 - e) per il supporto delle attività della Struttura di ricerca, l'IISG può avvalersi, con l'attivazione di convenzioni, comandi e distacchi, di personale di altri Enti di ricerca e/o delle Università;
 - f) all'interno della Struttura di Ricerca possono essere costituite unità di ricerca e centri di ricerca collegati a linee di ricerca specifiche e a progetti scientifici specifici da svolgere all'interno dell'IISG, ovvero in convenzione o altra forma di accordo con istituzioni italiane o straniere. Tali strutture possono agire nell'autonomia scientifica riconosciuta ai ricercatori e tecnologi, ma in accordo con le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di missione scientifica dell'Ente;
 - g) la Struttura di Ricerca dell'IISG può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di collaborazioni con personale di ricerca di elevata esperienza e qualificazione, sia italiano sia straniero. Il CdA stabilirà con proprio provvedimento i criteri generali in materia di personale senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione;
 - h) per il supporto alle attività di Terza Missione l'IISG può avvalersi dell'attivazione di convenzioni, comandi e distacchi di personale delle scuole superiori senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
4. La Struttura amministrativa coordinata dal Direttore generale ha il compito di svolgere attività amministrative, contabili e tecniche occorrenti per l'espletamento delle attività dell'Ente. In particolare la struttura amministrativa cura e provvede, anche in attuazione delle delibere del CdA e nel rispetto di quanto all'art.5:
- a) agli affari generali, legali e contratti;

- b) alla gestione del personale;
 - c) ai bilanci, contabilità generale, adempimenti fiscali.
5. L'IISG è soggetto al controllo previsto dall'art.3, co.7, della Legge 14 gennaio 1994 n.20, da parte della Corte dei Conti. Si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Art.12

INFRASTRUTTURA DI RICERCA

1. L'IISG è dotato di un'infrastruttura di ricerca costituita dalla storica Biblioteca di settantamila volumi, in periodico aggiornamento e accrescimento, utilizzata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale per indagini, studi e ricerche di primario interesse scientifico, comprendente inoltre gli archivi storici dell'Ente costituiti da documenti, materiali, pubblicazioni, fondi librari e corrispondenze di germanisti italiani, anch'essi in continuo aggiornamento e ampliamento. La Biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale ed è utilizzata anche per favorire attività aggreganti tra tutti gli attori del sistema della ricerca, in conformità all'art.15, co.1, del D.lgs. n.213/2009.
2. Sovrintende alla Biblioteca dell'IISG il Direttore della Biblioteca. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere scelto tra il personale dell'Ente, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, purché risponda a requisiti di alta formazione ed esperienza nei settori della catalogazione e della biblioteconomia. L'incarico dura fino a quattro anni ed è rinnovabile due volte.
3. L'ordinamento della Biblioteca dell'IISG, nonché l'accesso al pubblico sono regolati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13

ATTIVITÀ EDITORIALE

19

1. L'IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il ROC (Registro operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494.
2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie il Direttore al proprio interno, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le altre attività editoriali il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione di esperti altamente qualificati nelle attività di competenza, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.14

FUNZIONI VALUTATIVE E DI CONTROLLO

1. L'IISG sviluppa processi di valutazione dei risultati e prodotti delle proprie attività di gestione e di ricerca.
2. In applicazione degli artt.5 e 9 e degli artt. 10 e 11 del D.lgs. n.150/2009, il CdA dell'IISG, su proposta del Presidente, nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). L'Organismo è monocratico, dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta, secondo quanto disposto dall'art.14 del D.lgs. n.150/2009:
 - a) l'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui al quarto comma dell'art.14 del D.lgs. n.150/2009 nonché le attività di controllo strategico di cui all'art.6, primo comma, del D.lgs. n.286/1999, e riferisce in proposito direttamente al Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'OIV sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione del D.lgs. n.150/2009 cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale e ne riferisce alla predetta Commissione. La validazione

della relazione sulla performance di cui all'art.14, co.4, lettera c), del D.lgs. n.150/2009, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del precitato decreto.

3. Presso il predetto Organismo è costituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
4. L'OIV svolge le funzioni di valutazione interna previste dal regolamento dell'ANVUR di cui all'art.3 co.1, lettera c, del DPR 76/2010, avvalendosi delle competenze specifiche interne all'Ente ed eventualmente di esperti esterni che operano a titolo gratuito.

Art.15

REGOLAMENTI

1. L'IISG si dota di un Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, di un Regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni su specifiche materie, quali il Regolamento della Biblioteca. Nei Regolamenti si definiscono i principi di funzionamento concernenti: le strutture, i settori e le aree previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività; le procedure di selezione per la nomina dei responsabili dei settori tecnici; le regole per la partecipazione dell'Istituto in altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:
 - a) definisce le modalità che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attività di ricerca e gestione;
 - b) definisce le modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
 - c) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'Ente;
 - d) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

e) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

3. Il Regolamento del personale:

a) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale in conformità alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione;

b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;

c) stabilisce il codice di comportamento;

Art.16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'approvazione dei Regolamenti previsti nel presente Statuto continuano a trovare applicazione i Regolamenti e i provvedimenti già assunti, in quanto non abrogati e compatibili con la legge 165/2007, il D.lgs. 213/2009 e il presente Statuto.

2. L'IISG s'impegna a dare effettiva e rapida operatività e completezza degli Organi, provvedendo entro novanta giorni dall'approvazione delle presenti modifiche a emanare i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto stesso e per la disciplina di specifiche materie.

Il presente Statuto non contiene disposizioni che producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'IISG provvede o si impegna ad assicurare la piena conformità, presente e futura, alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, di autorizzazione a effettuare concorsi e assunzioni di personale, nonché

in materia di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge.